

CC^a TORNATA**VENERDÌ 9 NOVEMBRE 1928 - Anno VII****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Avvertenze del Presidente	Pag. 11075	legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri	11085
Comitato segreto (Riunione in)	11098	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!»	11085
Congedi	11074	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto	11085
Disegni di legge (Approvazione di).		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli Uffici tecnici di finanza »	11086
« Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori »	11076	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza »	11088
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1, del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica »	11083	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 4 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati e delle pietrine focaie »	11088
« Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree »	11083	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette »	11089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie »	11083	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea »	11089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica »	11083		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore »	11084		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore »	11084		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale »	11084		
« Conversione in legge del Regio decreto-			

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie »	11089	1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo »	11096
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze, bovine, per l'anno 1927 »	11090	« Assegnazione alla Colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701,63, ricavata dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 »	11096
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade »	11090	« Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 »	11097
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il dopolavoro per il personale delle private »	11090	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni »	11097
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza »	11090	(Lettura di una proposta dei senatori Amero d'Aste, Libertini e Garofalo)	11075
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe »	11091	(Presentazione di)	11086
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno di cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonché ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli »	11091	Relazioni (Presentazioni di)	11075
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee »	11091	Ringraziamenti	11075
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali »	11094	Uffici (Riunione degli)	11076
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Piume »	11094	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 11087, 11092	
« Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini »	11094		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle Società commerciali »	11096		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno			

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici, per l'aeronautica e per l'istruzione pubblica, per la guerra, per la marina.

REBAUDENGO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albini per giorni 6; Albricci per giorni

10; Badaloni per giorni 10; Barzilai per giorni 15; Bonzani per giorni 15; Malagodi per giorni 10; Nava per giorni 8; Pecori Giraldi per giorni 5; Ridola per giorni 30; Romeo delle Torrazze per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti telegrammi di ringraziamento pervenuti alla Presidenza:

« A nome mio e figli porgo all'Eccellenza Vostra i più sentiti ringraziamenti per invio commemorazione principe senatore Ludovico Boncompagni Ludovisi.

« Principessa Isabella Boncompagni Rondinelli ».

« Famiglia defunto senatore Angiulli vivamente ringrazia della commemorazione fattane in Senato ».

« Ossequi.

« Dott. Gustavo Angiulli ».

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in base all'art. 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, sul riordinamento del Regio Comitato talassografico, occorre procedere ad una nuova votazione per designare il rappresentante del Senato in seno al Comitato stesso.

Comunico altresì che occorre provvedere alla nomina di un membro effettivo nella Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte, in sostituzione del defunto senatore Gabba e di due membri supplenti in sostituzione del senatore Mosconi, nominato ministro delle finanze, e del senatore Castiglioni dimissionario.

Col 31 dicembre prossimo venturo poi, scadendo, per compiuto biennio, i senatori Schanzer e D'Andrea dal Consiglio superiore Coloniale, occorre provvedere alla designazione di

due senatori che nel biennio 1929-30 faranno parte del Consiglio superiore Coloniale.

Queste nomine saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Letture di una proposta di legge dei senatori Amero d'Aste, Libertini e Garofalo.

PRESIDENTE. Gli Uffici, nella riunione di ieri, hanno ammesso alla lettura la proposta di legge dei senatori Amero D'Aste, Libertini e Garofalo che ha per titolo: « Modificazione dell'art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi e altre prestazioni perpetue ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

« L'articolo 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, è così modificato:

« Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari al doppio del prezzo medesimo.

« D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata: l'aumento decorre dal 1° gennaio 1929. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata, senza ulteriori aumenti ».

PRESIDENTE. Nella tornata di martedì, avrà luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini, Ricci Federico, Ginori Conti, D'Andrea, Bonin Longare e Mayer, di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Con-

versione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, contenente norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte su terreni e sui fabbricati per l'anno 1928 ».

RICCI FEDERICO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari;

Modificazioni alla legge doganale.

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane ».

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno ».

BONIN LONGARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di lire 900,000 concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero ».

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane.

PRESIDENTE. Da atto agli onorevoli senatori Libertini, Ricci Federico, Ginori Conti, D'Andrea, Bonin Longare e Mayer, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione del senatore

Tamassia al ministro dei lavori pubblici: « Sulla eventuale attuazione del piano di sistemazione idraulica di Padova e sulla necessità di risparmiare la veduta panoramica del ponte Romano sull'Alicorno, con lo sfondo magnifico delle cupole della Basilica del Santo ».

Questa interrogazione si deve rinviare, poichè il ministro dei lavori pubblici, sta compiendo, con mirabile zelo, il suo dovere in mezzo alle popolazioni così duramente colpite dall'eruzione dell'Etna, alle quali il Senato manda la espressione della sua viva simpatia. (*Approvazioni*).

Non facendosi osservazioni, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviata a giorno da destinarsi.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani, alle ore 16, avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori » (N. 1545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori ».

Interrogo il Governo se consente che la discussione avvenga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CAVALLERO, sottosegretario alla guerra. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1545-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il libero allevamento di colombi viaggiatori nel Regno è vietato.

(Approvato).

Art. 2.

Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della provincia in cui risiede e deve munire i colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti.

L'autorizzazione verrà concessa di regola ai soli regnicoli aventi ottimi precedenti morali, e può essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalità estera previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ed è valida per tre anni.

La relativa domanda deve essere accompagnata dalla quietanza di versamento della tassa fissa di lire cinque, da effettuarsi negli Uffici demaniali.

Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge chiunque ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma, è tenuto ad osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di impor-gli nel pubblico interesse.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momento, per compromessa condotta morale del titolare o in caso di abuso dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione venga revocata i colombi dovranno essere venduti e la colombaia chiusa.

Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione e con le disposizioni del presente decreto, sia col pubblico interesse.

Il prefetto darà notizia al Ministero della guerra, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno delle autorizzazioni concesse nel semestre immediatamente precedente. Darà invece comunicazione immediata al predetto Ministero delle autorizzazioni revocate.

L'autorizzazione implica l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione Colombofila Italiana.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia devono essere muniti dei seguenti contrassegni:

a) per quelli nati ed allevati in Italia di anello intero, fisso, inviolabile, con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero d'ordine;

b) per quelli importati dei contrassegni di cui all'art. 8.

Corrispondentemente a ciascun anello il proprietario del Colombo detiene un certificato di proprietà conforme ai modelli annessi (allegati 2 e 3).

Ogni Colombo viaggiatore s'intende appartenere al colombicoltore che risulta dal certificato di proprietà corrispondente allo anello di cui il Colombo è munito.

Oltre al contrassegno di cui alla lettera a) i colombicoltori potranno applicare ai colombi da loro allevati un anello fisso portante il loro nome, cognome e residenza.

(Approvato).

Art. 4.

Gli anelli e i certificati di proprietà di cui all'art. 3, sono distribuiti a pagamento a coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui è cenno nell'art. 2, e per cura esclusiva della Federazione colombofila italiana, che vi provvederà a mezzo dei suoi agenti.

Il prezzo di vendita sarà stabilito dal Ministero della guerra anno per anno, su proposta della Federazione anzidetta, e sarà unico per tutto il Regno.

Tale prezzo, oltre il valore dell'anello, comprenderà una quota spese relativa agli oneri derivanti alla Federazione in conseguenza della presente legge.

Chiunque abbia avuto l'incarico di distribuire gli anelli di cui sopra, non potrà cederli che a persona munita della autorizzazione di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 5.

Ciascun colombicoltore dovrà comunicare alla Federazione colombofila italiana entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero degli

anelli portati dai colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno scaduto, indicando altresì la sua abitazione e l'ubicazione della sua colombaia.

Nei locali adibiti ai colombi viaggiatori non potranno tenersi colombi di altre specie.

Un elenco riassuntivo di tali indicazioni sarà trasmesso a cura della Federazione stessa, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 6.

Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o no muniti del contrassegno prescritto, dovrà denunziarli e consegnarli entro 48 ore ai Carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:

a) mettere in libertà di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti del contrassegno prescritto per i colombi nazionali;

b) uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di contrassegni, e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali, spedendo in quest'ultimo caso i contrassegni stessi alla colombaia militare più vicina.

(Approvato).

Art. 7.

L'introduzione del Regno di colombi viaggiatori, qualunque ne sia la destinazione, è permessa per la specie originaria dei paesi che usano eguale trattamento di reciprocità con l'Italia; però tale introduzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Ministero della guerra. La relativa domanda sarà presentata per il tramite della Federazione colombofila italiana, che, nell'inoltrarla, esprimerà il suo parere motivato.

Le lanciate di colombi viaggiatori esteri in Italia non possono effettuarsi in località soggette a servitù militari, nè in zone militarmente importanti.

(Approvato).

Art. 8.

I colombi viaggiatori d'origine o provenienza straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza. Qualora tali colombi viaggiatori siano destinati all'allevamento, gli accennati contrassegni devono risultare trascritti sui certificati di proprietà, da richiedersi e da aggiornarsi con le norme ed agli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e tale legittimazione non verrà effettuata se i colombi stessi non saranno accompagnati dal certificato di proprietà del paese d'origine.

(Approvato).

Art. 9.

L'uso di colombi viaggiatori pel tiro a volo è ammesso, purchè essi siano muniti dei contrassegni prescritti dall'art. 3 e l'imprenditore sia in grado di dimostrarne il legittimo acquisto o proprietà.

(Approvato).

Art. 10.

Eguale è ammessa la vendita di colombi viaggiatori per uso commestibile. Però essi dovranno essere venduti uccisi, e muniti di anello.

(Approvato).

Art. 11.

L'autorità di Pubblica Sicurezza, ogni volta che lo giudichi necessario, potrà far procedere da agenti o funzionari (accompagnati, ove occorra, da tecnici designati dalla F. C. I.) all'esame di colombi di ogni origine o provenienza destinati alle lanciate e ai tiri, ed all'esame di qualunque colombaia privata, e potrà vietare lanciate e tiri con colombi viaggiatori, e ordinare la chiusura della colombaia privata, ove riscontri infrazioni alle disposizioni della presente legge.

I colombi viaggiatori, sprovvisti in ogni caso di contrassegno, saranno immediatamente uccisi, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità comminate dagli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 12.

Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge e, — fermo restando il divieto di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, di cacciare e di prendere, in genere, colombi viaggiatori — chiunque detenga, catturi o tenti di catturare con qualsiasi mezzo, distrugga o tenti di distruggere colombi viaggiatori che non gli appartengono, ovvero senza autorizzazione introduca nel Regno o tenti di introdurre colombi viaggiatori esteri, sarà punito con ammenda da lire 200 a lire 2000, senza pregiudizio delle pene sancite dall'art. 429 del Codice penale e delle disposizioni di legge concernenti la difesa dello Stato e la legge sulla caccia.

(Approvato).

Art. 13.

L'ammenda di cui ai precedenti articoli è commutabile nel caso di mancato pagamento in pena restrittiva della libertà personale a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale. In caso di recidiva per le suddette contravvenzioni la pena pecuniaria sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Ogni contravvenzione, anche in caso di effettuato pagamento delle pene, importa, di conseguenza, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, che in nessun caso potrà essere poi riaccordata prima che sia trascorso un anno.

(Approvato).

Art. 14.

La metà dei proventi delle ammende sarà introitata in conto entrate dello Stato e l'altra metà sarà devoluta agli agenti della forza pubblica che avranno rilevato le trasgressioni.

(Approvato).

Art. 15.

La sorveglianza e l'esecuzione della presente legge è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e delle Milizie forestale e nazionale, alle guardie giurate comunali ed agli agenti giurati della Federazione colombofila italiana riconosciuti ed autorizzati a termini dell'art. 44 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

(Approvato).

Art. 16.

Fino a consumazione sarà tollerato l'uso di anelli a ribattitura, soltanto per i colombi delle colombaie militari, i quali sono contrassegnati con la lettera « E. I. », il numero progressivo, l'anno di nascita, senza altre indicazioni.

(Approvato).

Art. 17.

La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo il giorno successivo della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

N.

N.

REGIA PREFETTURA di

REGIA PREFETTURA di

Vista la legge n. in data
 1928 contenente provvedimenti per
 regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi
 viaggiatori in Italia e valendomi della facoltà
 di cui all'articolo 2 della legge stessa, autorizzo
 il Sig.
 di
 nato a il

 e residente a
 Via
 di professione
 il quale dichiara di possedere una colombaia
 in Via
 N. piano a tenere, allevare
 e far volare colombi viaggiatori di sua pro-
 prietà attenendosi all'uopo alle disposizioni con-
 tenute nella suindicata legge.

Vista la legge n. in data
 1928 contenente provvedimenti per
 regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi
 viaggiatori in Italia e valendomi della facoltà
 di cui all'articolo 2 della legge stessa, autorizzo
 il Sig.
 di
 nato a il

 e residente a
 Via
 di professione
 il quale dichiara di possedere una colombaia
 in Via
 N. piano a tenere, allevare
 e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà
 attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute
 nella suindicata legge.

La presente autorizzazione è valida per tre
anni dalla data del suo rilascio.

La presente autorizzazione è valida per tre
anni dalla data del suo rilascio.

..... li 192.. - Anno....

..... li 192.. - Anno....

IL PREFETTO

IL PREFETTO

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli
agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli
agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

ALLEGATO N. 2.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

MATRICE

del certificato di proprietà dell'anello n. « Italia » — Anno
rilasciato al Sig.
abitante in
Via
Provincia di
..... li 192.....

L'incaricato all'anellamento per la provincia di

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

A senso dell'art. 4 della legge n. in data
..... 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

DELL'ANELLO N. « ITALIA » — Anno

Al Sig.
abitante in
Via
regolarmente autorizzato a senso dell'art. 2 della legge succitata a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori.
....., li 192..... — Anno

Firma per esteso del proprietario del certificato

L'incaricato all'anellamento per la provincia di

IL PRESIDENTE

DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(Bollo della Federazione)

(Retro)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al Sig. abitante in
Via il giorno 192 ..
Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in
Via il giorno 192 ..
Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in
Via il giorno 192 ..
Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in
Via il giorno 192 ..
Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in
Via il giorno 192 ..
Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

(1) Nome e cognome per esteso.

ALLEGATO N. 3.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

MATRICE

del certificato di proprietà del colombo portante l'anello estero N.

Sigla Anno

Rilasciato al Sig.

di

....., li 192....

L'incaricato all'anellamento per la provincia di

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

A senso dell'art. 8 della legge n. in data 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DEL COLOMBO PORTANTE L'ANELLO ESTERO N.

Sigla - Anno

..... Rilasciato al Sig.

..... di

....., li 192.... - Anno

Firma per esteso del proprietario del certificato

L'incaricato all'anellamento per la provincia di

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(Bollo della Federazione)

(Retro)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al Sig. abitante in Via il giorno 192 ... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in Via il giorno 192 ... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in Via il giorno 192 ... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in Via il giorno 192 ... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. abitante in Via il giorno 192 ... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

(1) Nome e cognome per esteso.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree » (N. 1401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro

dell'aeronautica di autorizzare modificazioni di percorso sulle linee aeree gestite da società sovvenzionate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie » (Numero 1420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica » (N. 1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1928

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore » (N. 1501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore » (N. 1371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale » (N. 1500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri » (N. 1149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che eleva la misura dell'aggio concesso ai rivenditori sullo smercio dei tabacchi lavorati esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! » (N. 1150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione, ai rivenditori di generi di privativa, del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto » (N. 1326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto,

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli Uffici tecnici di finanza » (N. 1327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli uffici tecnici di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, contenente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli uffici tecnici di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Albertini, Amero d'Aste, Appiani, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagneffa, Cagni, Callaini, Casati, Cassis, Cimatei, Cippico, Cito Filomarino, Colonna, Conci, Corbino, Cornaggia, Credaro, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Lustig.

Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Paulucci di Calboli, Pavia, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Raineri, Rattone, Rava, Rebaudengo, Regio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Ruffini.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Schanzer, Scherillo, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Volpi.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori (N. 1545):

Senatori votanti 136

Favorevoli 122

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1400):

Senatori votanti 136

Favorevoli 123

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree (N. 1401):

Senatori votanti 136

Favorevoli 122

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente

le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie (N. 1420):

Senatori votanti 136

Favorevoli 122

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1458):

Senatori votanti 136

Favorevoli 124

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore (N. 1501):

Senatori votanti 136

Favorevoli 124

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore (N. 1371):

Senatori votanti 136

Favorevoli 122

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (N. 1500):

Senatori votanti 136

Favorevoli 122

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri (N. 1149):

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!» (N. 1150):

Senatori votanti	136
Favorevoli	123
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (N. 1326):

Senatori votanti	136
Favorevoli	123
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli Uffici tecnici di finanza (N. 1327):

Senatori votanti	136
Favorevoli	121
Contrari	15

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte

degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (N. 1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati e delle pietrine focaie » (N. 1361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati e delle pietrine focaie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione ed articoli assimilati, e delle pietrine focaie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette » (N. 1381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea » (N. 1382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie » (N. 1481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, col quale si concede la temporanea importazione dei filati di Manilla per la fabbricazione di reti da pesca; dei cartoni fini per la fabbricazione degli involucri

per sigarette e delle lamiere di ferro greggie per la fabbricazione degli occhielli, dei ganci e dei bottoni per calzature.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 » (N. 1383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1920, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta, per il 1927, i contingenti di esportazione per le pelli grezze di buoi e vacche e di vitelli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade » (N. 1431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private » (Numero 1462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza » (N. 1478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1928

in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga di tre mesi al termine stabilito dal Regio decreto-legge 17 gennaio 1927, n. 42, per le promozioni ai posti vacanti nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe » (N. 1479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonché ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli » (N. 1482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonché ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, col quale si concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di sodio e di calcio, nonché ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad essere impiegati nell'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 1496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modifica-

zioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Simonetta a procedere allo appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Albertini, Amero D'Aste, Appiani, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamini, Berio, Bertì, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bolati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borromeo, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Cesareo, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarinò, Corbino, Cornaggia, Corradini.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagnò,

Di Robilant, Di Stefanò, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garroni, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Lusignoli, Lustig.

Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Pestalozza, Petitti di Roreto, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sili, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Trecani.

Venturi, Vicini, Vigliani, Volterra.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1346):

Senatori votanti 139

Favorevoli 124

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1928

modifiche al Regio decreto-legge 4 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati e delle pietrine focaie (N. 1361):

Senatori votanti	139
Favorevoli	127
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette (N. 1381):

Senatori votanti	139
Favorevoli	124
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1382):

Senatori votanti	139
Favorevoli	126
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie (N. 1481):

Senatori votanti	139
Favorevoli	125
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5-gennaio 1928, n. 5, che aumenta i con-

tingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 (N. 1383):

Senatori votanti	139
Favorevoli	123
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade (N. 1431):

Senatori votanti	139
Favorevoli	124
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private (N. 1462):

Senatori votanti	139
Favorevoli	125
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza (N. 1478):

Senatori votanti	139
Favorevoli	129
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe (N. 1479):

Senatori votanti	139
Favorevoli	125
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli (N. 1482):

Senatori votanti 139

Favorevoli 125

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (Numero 1496):

Senatori votanti 139

Favorevoli 125

Contrari 14

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 1497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume » (N. 1574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini » (N. 1592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato n. 1592).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, una somma sino alla concorrenza di lire 4,200,000, oltre gli interessi da capitalizzarsi annualmente per il periodo anteriore all'ammortamento della somma stessa, per mutuarla alla provincia di Ragusa, nella misura che sarà determinata, rispettivamente, in base ai progetti da esibirsi dall'Ente mutuatario, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dei lavori pubblici, per metterla in grado di provvedere alla costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali ed all'ampliamento e sistemazione del ponte Cappuccini.

(Approvato)

Art. 2.

Il saggio d'interesse del conto corrente è fissato nella misura del saggio ufficiale dello sconto, accresciuto di lire 0.50 per cento all'anno. Tale saggio, in ogni caso, non dovrà superare il 7.50 per cento all'anno. Qualora si superasse tale limite, il saggio d'interesse del conto corrente si ridurrebbe al 7.50 per cento annuo.

(Approvato).

Art. 3.

Il saggio d'interesse del conto corrente sarà determinato, ai fini della delegazione che l'Ente mutuatario dovrà rilasciare a favore degli Istituti di previdenza, all'atto della concessione del mutuo, e rimarrà inalterato nei rapporti dell'Amministrazione mutuante coll'Ente stesso e con la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo.

In separata sede ed all'infuori dell'Amministrazione stessa, avverranno i conguagli del caso, ai termini delle disposizioni contenute nella presente legge, tra la Cassa di risparmio e l'Ente mutuatario in dipendenza delle suc-

cessive eventuali variazioni del saggio ufficiale dello sconto.

(Approvato).

Art. 4.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale per la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni statutarie che la regolano.

(Approvato).

Art. 5.

Il mutuo, che, ai termini dell'art. 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno alla provincia di Ragusa, sarà concesso con ammortamento in 35 annualità a condizioni di onere tali che le somme erogate dagli Istituti di previdenza per l'ammortamento dei fondi che essi hanno ricevuti dalla Cassa di risparmio fruttino agli Istituti medesimi il saggio del 6.50 per cento annuo.

(Approvato).

Art. 6.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, non oltre il 31 dicembre 1928, di volta in volta su richiesta degli Istituti di previdenza, presso la competente sezione di Regia tesoreria provinciale all'atto dell'arrivo alla tesoreria stessa dei mandati emessi dagli Istituti di previdenza a favore del suddetto Ente mutuatario e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Col 31 dicembre 1928 si chiuderà il conto corrente colle somme effettivamente versate, ed a partire dal 1° gennaio 1929 si inizierà l'ammortamento, sia da parte degli Istituti di previdenza, che avrà luogo in dieci anni al saggio di cui sopra, sia da parte dell'Ente mutuatario alle condizioni suesposte.

(Approvato).

Art. 7.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dalla presente legge fra gli Istituti di previdenza e la Cassa di risparmio « Vittorio Ema-

nuele », di Palermo, le disposizioni della legge stessa sostituiscono, per ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite tra i detti Istituti e la Cassa di risparmio con semplice corrispondenza, ferme rimanendo, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, le disposizioni vigenti in tema di mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali » (N. 1498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928' n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle Società commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col

comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo » (N. 1464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, del 28 novembre successivo, concernente la approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927, col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione alla Colonia agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 » (N. 1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63 ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* n. 1593).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la erogazione a favore dell'Ente morale Colonia agricola Vittorio Emanuele III di Treviso della somma di lire 487,701.63 proveniente dal ricavato della vendita dei prodotti agricoli raccolti dalle nostre truppe nel giugno e luglio 1918 sui terreni sgomberati alla destra del Piave in provincia di Treviso.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente morale Colonia agricola Vittorio Emanuele III e l'Amministrazione provinciale di Treviso fino alla concorrenza di detta somma di lire 487,701.63 risponderanno solidariamente verso i terzi per ogni eventuale diritto di questi sui prodotti agricoli venduti.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere al pagamento della somma di lire 487,701.63 sul capitolo 103 del bilancio passivo del Ministero delle finanze esercizio 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1577).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni ai bilanci di Amministrazioni diverse per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 2

Sono convalidati i Regi decreti 18 marzo 1928, n. 655, e 15 aprile 1928, n. 841, che autorizzano, rispettivamente, la 17ª e la 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 23 dicembre 1908, giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni » (N. 1445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente l'estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 giusta il Testo Unico appro-

vato con Regio decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente l'estensione ai comuni di Malfa, Leni e S. Marina delle Isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908 giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ripeto che domani alle ore 16 si terrà la riunione degli Uffici. Lunedì, pure alle ore 16, il Senato si riunirà in Comitato segreto per l'esame del bilancio interno; e martedì, sempre alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

b) di due membri supplenti della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia;

c) di un Commissario per il Comitato tassografico italiano;

d) di due membri del Consiglio superiore coloniale.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 1497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 736, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume (N. 1574);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini (N. 1592);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali (N. 1498);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (Numero 1464);

Assegnazione alla Colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 (N. 1593);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1577);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni (N. 1445).

III. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amero d'Aste, Libertini e Garofalo:

Modificazione dell'articolo 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riforma delle

disposizioni sulla affrancazione dei canoni censi e altre prestazioni perpetue.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, concernente omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale (N. 1332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli (N. 1333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453; sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (N. 1467);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia (N. 1495);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922, nel comune di San Fratello (Messina) (N. 1468);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura (Numero 1340);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le Società cooperative i limiti dell'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni (N. 1352);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1927, n. 1994; proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, numero 2051, concernente modificazioni alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro (N. 1385);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 13 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associazione

nazionale per il controllo della combustione (N. 1386);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia (N. 1402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio dei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo (N. 1404);

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana (N. 1405);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali (N. 1499);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa (N. 1483);

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1928, n. 199, concernente la dispensa dal servizio dei maestri elementari nell'interesse del servizio stesso (N. 1504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2084, concernente proroga di termini per i devoluzionisti della Unione edilizia nazionale (N. 1334);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole (N. 1419);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280, recante provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti (N. 1447);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie (N. 1455);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle

province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano (N. 1475);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 386, che sopprime la facoltà consentita dall'art. 11 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, ai venditori di energia elettrica, di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per l'energia elettrica generata per via termica (N. 1493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare (N. 1580);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa (N. 1264);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, che modifica l'art. 4 del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono (N. 1318);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1182, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica (N. 1319);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, riguardante le riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche (Numero 1320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1884, contenente norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi (N. 1321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo alla estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegnà ed all'isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 1393);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle

targhe degli autoveicoli delle province di Agrigento e di Enna (N. 1394);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (N. 1426);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate (N. 1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile (N. 1434);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima (N. 1505);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier (N. 1570);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei magazzini generali di Fiume (N. 1469);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, recante nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas (N. 1533);

Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma il 16 maggio 1924 e il 19 giugno 1924, fra il ministro degli affari esteri di Italia e il ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del Trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo, il 27 gennaio 1923 (N. 1546);

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (N. 1547);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata

in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti (N. 1376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti (N. 1492);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (N. 1569);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi enemies ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (N. 1463);

Convalidazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1928-29 (N. 1609);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Tarranto destinate alla molluschicoltura (N. 1343);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio (N. 918);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 (N. 1384);

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (N. 1502);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 1599);

La seduta è tolta (ore 17,45).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 10 novembre 1928

ALLE ORE 16

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo (N. 1638). — (*Iniziato in Senato*);

Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della « Carta del Lavoro » (N. 1639). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale (N. 1624). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928-VI, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;

2° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmate in Bruxelles il 10 aprile 1926, n. con relativo protocollo di firma;

3° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizia di carico firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;

4° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'immunità delle navi di Stato firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926 (N. 1630). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla

Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto (N. 1633). — *(Iniziato in Senato)*;

Modificazione all'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (N. 1640); — *(Iniziato in Senato)*;

Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi (N. 1641). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-Scuola Marinaretti e dell'Orfanotrofio Marittimo Vittorio Emanuele III all'Opera Nazionale Balilla (N. 1642). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura (N. 1643). — *(Iniziato in Senato)*;

Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato (N. 1644). — *(Iniziato in Senato)*;

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 1645). — *(Iniziato in Senato)*;

Ampliamento della provincia di Viterbo (N. 1646). — *(Iniziato in Senato)*;

Approvazione della Convenzione con la Società Anonima ricuperi marittimi Genova (Sorima) per ricupero di materiali costituenti

carico di piroscafi affondati durante la guerra (N. 1649). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi (N. 1651). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina (N. 1652). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei Trattati di pace e del Tesoro, nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio (N. 1653). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università (N. 1654). — *(Iniziato in Senato)*;

Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto (N. 1657). — *(Iniziato in Senato)*.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.